

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2173)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 agosto 1962 (V. Stampato n. 4039)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(RUMOR)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MACRELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 agosto 1962.*

Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle
Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottuffi-
ciali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronauti-

ca, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibi	Ammogliati
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	L. 133.000	L. 141.000
Generale di divisione e gradi corrispondenti	» 120.000	» 128.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti	» 93.000	» 101.000
Colonnello e gradi corrispondenti	» 74.000	» 82.000
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	» 52.000	» 60.000
Maggiore e gradi corrispondenti	» 45.000	» 53.000
Capitano e gradi corrispondenti	» 36.000	» 45.000
Tenente e gradi corrispondenti	» 27.000	» 37.000
Sottotenente e gradi corrispondenti a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto e richiamato	» 22.000	» 32.000
Sottotenente e gradi corrispondenti	» 21.000	» 28.000

Art. 2.

L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta

ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibi	Ammogliati
Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti	L. 28.000	L. 32.000
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	» 26.000	» 30.000
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	» 24.000	» 28.000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	» 22.000	» 26.000
Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti	» 20.000	» 24.000
Vice brigadiere	» 17.000	» 21.000
Sergente e gradi corrispondenti	» 15.650	» 20.100

Art. 3.

L'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai militari di

truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, e l'indennità di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 13.900 per i celibi e lire 16.100 per gli am-
mogliati.

Per i militari di truppa in servizio di leva e per i vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le indennità di cui al comma precedente sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 3.900 per i celibi e lire 6.100 per gli ammogliati.

Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 ed ai sottufficiali ed ai militari di truppa nelle misure vigenti al 31 gennaio 1962 nel caso in cui essi prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie con il diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162.

È salva la facoltà di rinunciare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sulla entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.